

1.9.2010

A7-0230/1

Emendamento 1

Jill Evans, Martin Häusling, Carl Schlyter
a nome del gruppo Verts/ALE

Raccomandazione per la seconda lettura

A7-0230/2010

Elisabeth Jeggle

Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici
06106/1/2010 – C7-0147/2010 – 2008/0211(COD)

Posizione del Consiglio

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1

Posizione del Consiglio

1. Nel rispetto delle disposizioni generali del trattato, gli Stati membri possono mantenere disposizioni vigenti al ...*, intese ad assicurare una protezione più estesa degli animali che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva rispetto a quella prevista nella presente direttiva.

Emendamento

1. Nel rispetto delle disposizioni generali del trattato, gli Stati membri possono mantenere disposizioni vigenti al ...*, intese ad assicurare una protezione più estesa degli animali che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva rispetto a quella prevista nella presente direttiva, ***oppure adottare in futuro disposizioni aventi tale obiettivo.***

Or. en

Motivazione

L'attuale direttiva consente agli Stati membri di adottare misure più rigorose di quelle contenute nella direttiva stessa. È necessario reinserire il termine "adottare", altrimenti gli Stati membri che non hanno ancora una legislazione progressiva non potranno adottarla in futuro. L'emendamento ripristina la posizione del PE sulle misure nazionali.

1.9.2010

A7-0230/2

Emendamento 2

Jill Evans, Martin Häusling, Carl Schlyter
a nome del gruppo Verts/ALE

Raccomandazione per la seconda lettura

A7-0230/2010

Elisabeth Jeggle

Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici
06106/1/2010 – C7-0147/2010 – 2008/0211(COD)

Posizione del Consiglio

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2

Posizione del Consiglio

Ai fini della presente direttiva per "affezione debilitante" si intende la riduzione delle normali funzioni fisiche o psichiche di una persona.

Emendamento

Ai fini della presente direttiva per "affezione debilitante" si intende la **sensibile** riduzione delle normali funzioni fisiche o psichiche di una persona.

Or. en

Motivazione

Il considerando 17 usa il termine "sensibile". L'emendamento è inteso a rendere l'articolo del dispositivo coerente con l'obiettivo politico. Senza questo termine, le procedure sui primati sarebbero possibili per qualsiasi malattia umana, anche di poco conto. Ora, questo è l'obiettivo politico concordato.

1.9.2010

A7-0230/3

Emendamento 3

Jill Evans, Martin Häusling, Carl Schlyter
a nome del gruppo Verts/ALE

Raccomandazione per la seconda lettura

A7-0230/2010

Elisabeth Jeggle

Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici
06106/1/2010 – C7-0147/2010 – 2008/0211(COD)

Posizione del Consiglio

Articolo 13 – paragrafo 1

Posizione del Consiglio

1. Fatto salvo il divieto di taluni metodi ai sensi della legislazione nazionale, gli Stati membri assicurano che una procedura non venga eseguita qualora la legislazione dell'Unione riconosca altri metodi o strategie di sperimentazione per ottenere il risultato ricercato che non prevedano l'impiego di animali vivi.

Emendamento

1. Fatto salvo il divieto di taluni metodi ai sensi della legislazione nazionale, gli Stati membri assicurano che una procedura non venga eseguita qualora la legislazione dell'Unione riconosca altri metodi o strategie di sperimentazione per ottenere il risultato ricercato che non prevedano l'impiego di animali vivi. ***In mancanza di detti metodi, la procedura non viene eseguita qualora per ottenere il risultato ricercato siano ragionevolmente e praticamente disponibili metodi o strategie di sperimentazione scientificamente soddisfacenti, comprese metodologie informatizzate, in vitro o di altra natura, che non prevedano l'impiego di animali.***

Or. en

Motivazione

L'emendamento ripristina il paragrafo 1 nella forma della prima lettura. La seconda frase chiarisce che gli esperimenti sugli animali non possono aver luogo se è disponibile un metodo idoneo che non prevede l'impiego di animali, e questo indipendentemente dallo scopo dell'esperimento.